

Publicato il 22/04/2025

N. 07833/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09739/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9739 del 2024, proposto da -
OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco
Leone, Raimonda Riolo, con domicilio eletto presso lo studio Francesco
Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione
Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- dell'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova orale del Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 14° corso triennale
(2024–2027) di 626 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei
Carabinieri, affisso in data 17 giugno u.s. nei locali di svolgimento della
selezione, nella parte in cui ha attribuito all'odierna ricorrente un
insufficiente punteggio di -OMISSIS-/30;

- della c.d. scheda di dettaglio riguardante la prova orale sostenuta da parte ricorrente in data 17 giugno 2024 che ha attribuito alla ricorrente l'insufficiente punteggio complessivo di -OMISSIS-, resa nota in data 26 agosto 2024 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;
- del verbale n. 42 del 31 maggio 2024 del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 14° corso triennale (2024–2027) di 626 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, con il quale la commissione di concorso ha individuato le modalità di svolgimento e valutazione della prova orale senza però esplicitare i criteri di giudizio, pubblicato sulla pagina web riepilogativa della selezione;
- del verbale n.50 del 17 giugno 2024 stilato dalla commissione di concorso all'esito della sessione giornaliera della prova orale del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 14° corso triennale (2024–2027) di 626 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, nella parte in cui non ha esplicitato alcun criterio valutativo, limitandosi a rinviare per la valutazione al verbale n. 42 del 31 maggio 2024. Reso noto a parte ricorrente in data 26 agosto 2024 all'esito di apposita istanza di accesso agli atti;
- ove occorra e per quanto di ragione dell'articolo 14 del bando con cui è stato indetto il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 14° corso triennale (2024–2027) di 626 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori, adottato con decreto dell'1 febbraio 2024;
- dell'allegato C al bando di concorso nella parte in cui al suo punto 3 rubricato "Prova orale" ha omesso di indicare i criteri di valutazione della prova;
- di tutti gli atti esibiti alla parte ricorrente in esito ad apposta istanza di accesso agli atti lo scorso 26 agosto nella parte in cui recano una valutazione insufficiente e dichiarano l'esclusione della stessa dal prosieguo dell'iter concorsuale;

- dei provvedimenti recanti l'esito delle prove facoltative (inglese e informatica) e della valutazione titoli, pubblicati sulla pagina web dedicata al concorso (rispettivamente in data 9 luglio, 18 luglio, 23 luglio e 24 luglio uu.ss.), nella parte in cui non compare il nominativo della ricorrente in quanto non ammessa a tali step di prova;
- del decreto M_D AB5933 REG2024 0479392 del 19 agosto 2024 recante l'approvazione della graduatoria finale di merito dei candidati idonei al concorso pubblico, per l'ammissione al 14° Corso Triennale per 626 (elevati a 664) Allievi Marescialli, pubblicata sulla pagina web dedicata alla selezione lo scorso 30 agosto, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche solo potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente;

nonché per l'accertamento del diritto di parte ricorrente a sostenere nuovamente la prova orale dinnanzi ad una Commissione in composizione differente, previa determinazione dei criteri di valutazione;

e la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimete al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento di convocazione della ricorrente a sostenere nuovamente la prova orale dell'esame del concorso in oggetto e innanzi ad una Commissione in composizione differente, previa determinazione dei criteri di valutazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per l'ammissione al 14° corso triennale (2024–2027) di 626 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri e che la stessa non ha superato la prova orale, avendo conseguito un punteggio pari a -OMISSIS-/30, con conseguente esclusione dal prosieguo dell'iter concorsuale non essendo stato raggiunto il voto minimo di 18/30.

Premesso altresì che con il presente gravame è stato chiesto l'annullamento, tra gli altri, del giudizio concernente la prova orale per mancata predisposizione dei criteri di valutazione della prova orale da parte della Commissione d'esame e del decreto prot. n. 0479392 del 19/08/2024 con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito.

Rilevato che il ricorso risulta notificato ad almeno uno dei controinteressati.

Ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti in graduatoria.

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della resistente della presente ordinanza, del ricorso, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta

all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza.

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta.

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Ritenuto di fissare per il merito la pubblica udienza del giorno 15 ottobre 2025, ore di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo la pubblica udienza del giorno 15 ottobre 2025, ore di rito.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere

Gianluca Amenta, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Gianluca Amenta

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.